



CAPITOLATO SPECIALE

**“SERVIZI SOCIALI RIVOLTI A BAMBINI, GIOVANI
E FAMIGLIE”**

Codice C.I.G.: 7865574CFD

CPV: 85311300-5

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa: Stazione appaltante

Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia (di seguito anche semplicemente Unione o Unione dei Comuni) – Via Fiume, 17 bis - 10024 Moncalieri (TO) – Telefono 0116823611 - Fax 0116829458 e-mail: info@unionemoncalieri.it sito internet: www.unionemoncalieri.it - Posta certificata (PEC): unionemoncalieri@legalmail.it

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del servizio Inclusione Sociale, Severina Piacenza, mail : piacenza@unionemoncalieri.it.

Il presente affidamento, essendo l'importo presunto di gara superiore a € 150.000,00, è soggetto al versamento della contribuzione obbligatoria a favore ANAC (cfr. Delibera ANAC N. 1377 DEL 21/12/2016).

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. L'appalto ha per oggetto i servizi rivolti a bambini, giovani e loro famiglie di cui al presente capitolato.
2. I servizi si svolgono secondo le norme generali di seguito definite e quelle specifiche di cui al presente capitolato (“servizi residenziali”; “servizi semiresidenziali e territoriali”, “centro famiglia”).

Art. 2 – Modalità operative comuni ai servizi e personale impiegato dall'operatore uscente

1. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire la gestione e l'organizzazione dei servizi di cui al presente capitolato, tramite operatori soci o dipendenti, regolarmente inquadrati ai fini retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali ai sensi della normativa e del CCNL di categoria vigenti.
2. E' richiesto alla ditta aggiudicataria di fornire all'Unione, entro 10 giorni dall'avvio di ciascun servizio, l'elenco dei nominativi del personale costituente le equipe di lavoro, completo dei relativi dati anagrafici, della qualifica e della posizione assicurativa e previdenziale.
3. Ogni qualvolta viene immesso nuovo personale nelle equipe, è necessario far pervenire alla sede dell'Unione, entro e non oltre 5 giorni, la documentazione di cui al comma 2, relativa al nuovo operatore.
4. L'Unione si riserva la facoltà di richiedere, per ciascun singolo operatore, il certificato generale del casellario giudiziale e copia dell'attestazione dei versamenti fiscali e previdenziali effettuati per i propri dipendenti o soci lavoratori.
5. La ditta aggiudicataria deve garantire l'aggiornamento e la formazione permanente necessari al corretto ed efficace svolgimento delle prestazioni richieste.
6. Qualora uno degli operatori addetti debba essere sostituito definitivamente o per un periodo relativamente lungo (servizio di leva, maternità, studi, motivi familiari, ...) la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all'Unione con preavviso di 15 giorni, provvedendo immediatamente a reintegrare il numero degli operatori in servizio con altri in possesso dei requisiti richiesti, in modo da garantire continuità alle prestazioni.
7. Qualora taluni degli operatori addetti debbano essere sostituiti temporaneamente per periodi brevi (ferie, malattia, ...) la ditta aggiudicataria si impegna reintegrare gli operatori in servizio con altri, in possesso dei requisiti richiesti, in modo tale da non interrompere le prestazioni.

8. Ad eccezione di quanto previsto al comma 10 ed all'art. 4 del presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà garantire che tutti gli operatori impiegati nel servizio appaltato siano in possesso dei requisiti necessari, ed in particolare:
- a) O.S.S. – Operatore Socio Sanitario:
 - attestato di qualifica di O.S.S. conseguito attraverso corsi di formazione di 1000 ore, ai sensi della normativa vigente in materia;
 - patente B di guida di autoveicoli;
 - b) Educatore Professionale:
 - diploma di Educatore Professionale conseguito attraverso corsi di formazione ai sensi della normativa vigente in materia;
 - patente B di guida di autoveicoli.
 - c) Psicologo:
 - possesso della laurea in “Psicologia” ed iscrizione all'Ordine degli Psicologi.
9. La ditta aggiudicataria dovrà fornire, ove non espressamente previsto dall'Unione, idonei mezzi di trasporto, coperti da polizze assicurative anche per il trasporto di utenti, per l'espletamento dei singoli servizi. All'occorrenza, la ditta aggiudicataria potrà provvedere ai trasporti attraverso i mezzi di proprietà degli operatori, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Unione, purchè in buono stato di manutenzione e coperti da idonee polizze assicurative ed in regola con le norme in materia di riduzione dell'inquinamento.
10. I servizi che prevedono un accompagnamento dei minori da e verso le sedi di svolgimento delle attività potranno essere effettuati anche da soggetti diversi da quelli indicati al comma 8 del presente articolo (personale generico, volontari, associazioni, ...).
11. Attraverso l'azione concertata dello staff tecnico dell'Unione, dei Coordinatori e del Responsabile tecnico della ditta aggiudicataria, di cui al successivo art. 5, dovranno essere perseguite al massimo le sinergie tra i servizi oggetto del presente appalto, gli altri servizi erogati dall'Unione e le attività programmate dai diversi soggetti istituzionali e del cd. “terzo settore” interagenti nel territorio e con l'Unione stessa, ed in particolare, con i Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, le scuole, le associazioni di volontariato, le società sportive e ricreative, le parrocchie, i sindacati, ...
12. Considerato il ruolo e la professionalità degli operatori di tutti i servizi oggetto dell'appalto e la loro collocazione in un gruppo di lavoro multidisciplinare, risulta particolarmente importante prevedere momenti di sostegno e formazione comune che favoriscano l'integrazione delle diverse ottiche professionali oltre all'acquisizione di metodologie utili per il “lavoro di rete”.
13. La conduzione di tali gruppi di lavoro eterocentrati sull'osservazione delle dinamiche relazionali e la supervisione dei progetti educativi potrà essere attuata dagli operatori sanitari dell'A.S.L TO5 (psicologo e neuropsichiatra infantile).
14. I gruppi dovranno comprendere operatori impegnati in ambiti di età differenti e con specificità professionali diverse in modo da realizzare una buona integrazione tra le diverse professionalità impegnate a vario titolo sulla fascia minorile e sui nuclei familiari e contemporaneamente tra quanti lavorano già da anni e nuovi operatori.
15. I servizi residenziali e semiresidenziali potranno prevedere brevi periodi di vacanza da concordarsi con il Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione. Nell'ambito delle attività ricreative gli educatori dovranno prevalentemente avvalersi degli impianti sportivi e/o ricreativi territoriali, attraverso iscrizione a corsi o momenti guidati, terranno contatti con gli altri servizi dell'Unione e dovranno garantire la collaborazione con le famiglie, la scuola e le diverse istituzioni e garantiranno il rispetto delle regole e dell'ambiente.

16. Ai fini dell'applicazione della "clausola sociale" da parte del soggetto aggiudicatario, si riporta in allegato al presente capitolato l'elenco del personale impiegato nell'appalto dall'operatore uscente, completo dei relativi inquadramenti contrattuali.

Art. 3 - Comportamento del personale in servizio

1. Gli operatori della ditta aggiudicataria dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli utenti ed adottare un abbigliamento e un atteggiamento appropriato al ruolo rivestito. Dovranno, inoltre, garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio.
2. Nell'erogare i servizi è fatto divieto di accettare compensi in denaro o in natura da parte degli utenti o dei loro familiari per le prestazioni effettuate o ad altro qualsiasi titolo.
3. Episodi di scorrettezza verso l'utente o terzi o di mancanza di effettuazione del servizio o di ritardi potranno determinare, oltre l'applicazione delle penalità previste, l'immediata risoluzione del rapporto, salvo ulteriori conseguenze civili, penali ed amministrative.
4. All'interno nelle verifiche periodiche tra gli operatori dei servizi ed l'Unione sarà analizzata la modalità di presa in carico e di gestione del caso, l'atteggiamento relazionale, la professionalità, e le risposte concrete del singolo operatore.
5. Tale verifica fa parte del processo di formazione permanente del personale.
6. In caso di verifica negativa, il Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione assumerà i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compresa la richiesta alla ditta aggiudicataria, di sostituire l'operatore; la ditta aggiudicataria, in tal caso, è tenuta a provvedervi entro 3 giorni.

Art. 4 - Opera di volontari o altre figure non professionali.

1. E' ammessa la partecipazione alle attività di soggetti in servizio civile, tirocinanti e volontari purché sia espressamente autorizzata dal Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione purché concordino il loro intervento con l'equipe educativa in modo costruttivo e coordinato.
2. La presenza di volontari, tirocinanti e soggetti in servizio civile non determinerà in alcun modo sostituzione del personale della ditta aggiudicataria.

Art. 5 - Responsabile tecnico e Coordinatore di servizio

1. La ditta aggiudicataria si impegna a designare una figura di **Responsabile tecnico** delle attività, operativo in loco, che si ponga nei confronti dell'Unione come riferimento reperibile nei giorni e negli orari di apertura dei servizi, per tutte le necessarie comunicazioni attinenti all'andamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato. In caso di prolungata assenza (ferie, prolungata indisposizione, ...), la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'UNIONE, un sostituto, fornendo i relativi recapiti.
2. Il **Responsabile tecnico** dovrà essere in possesso di esperienza documentabile non inferiore a **cinque anni**, nel ruolo di Coordinatore, o ruolo equivalente, di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (**anche cumulativamente**).
3. Al Responsabile tecnico faranno capo uno o più **Coordinatori** dei servizi, che dovranno essere in possesso di esperienza non inferiore a **cinque anni**, come operatore di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (**anche cumulativamente**).
4. La documentazione dell'esperienza del Responsabile e dei Coordinatori, dovrà essere consegnata all'Unione, qualora ne faccia richiesta.

5. I Coordinatori potranno essere scelti all'interno di ogni gruppo di lavoro, se in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
6. Il Responsabile tecnico potrà essere scelto fra uno dei Coordinatori, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
7. Si esclude che l'operatore di uno dei servizi oggetto dell'appalto svolga anche solo part time o per un limitato periodo di tempo, le funzioni di Responsabile tecnico dell'intero appalto.
8. Le ore di lavoro destinate al Coordinamento dei servizi ed alla Responsabilità tecnica dell'intero appalto non saranno oggetto di fatturazione. L'organizzazione dei ruoli di Coordinamento e Responsabilità tecnica è dettagliata nell'offerta tecnica.
9. Il Responsabile tecnico ed i Coordinatori parteciperanno a momenti di programmazione, valutazione, verifica dei servizi di competenza e saranno promotori, insieme all'Unione dell'integrazione tra servizi socio-sanitari del territorio e le equipe di operatori dipendenti della ditta aggiudicataria.
10. Al termine di ogni anno solare la Ditta aggiudicataria dovrà redigere una relazione tecnica dei servizi appaltati contenente dati numerici e interventi effettuati da ogni singolo servizio.

Art. 6 – Commissioni

1. Ogni servizio oggetto del presente appalto si avvarrà di una **Commissione Tecnica** pluriprofessionale mista: “Unione – ASL – ditta aggiudicataria”, quale elemento di integrazione e programmazione, che consenta valutazioni congiunte rispetto all'iter dell'intervento sui singoli casi, nonché il confronto di professionalità diverse che si impegnano a svolgere un lavoro di riflessione comune.
2. A tali Commissioni partecipano: il Coordinatore del servizio, operatori dello stesso (in numero variabile a seconda del servizio), il Responsabile del Servizio Inclusionione Sociale dell'Unione (o suo delegato) e un operatore (di norma uno psicologo) dell'ASL TO5.
3. La Commissione resta in carica per l'intera durata dell'appalto e si riunisce indicativamente con frequenza mensile.
4. E' prevista una riunione trimestrale congiunta tra tutte le Commissioni, il Responsabile Tecnico individuato dalla ditta aggiudicataria, il Responsabile del Servizio Inclusionione Sociale dell'Unione. Potranno essere coinvolti di volta in volta altri operatori del Unione, rappresentanti di istituzioni e di soggetti del cd. “terzo settore”, la cui presenza sia ritenuta di particolare interesse e significativo.
5. Tali riunioni costituiranno la Commissione Permanente sulle Problematiche Minorili, con compiti di analisi e di messa a punto di strategie di intervento e proposte innovative.
6. Tutte le riunioni delle Commissioni di cui al presente articolo saranno retribuite come servizio svolto.
7. Al termine di ogni anno di attività, é richiesta alla Ditta aggiudicataria una relazione dettagliata sui servizi appaltati e sugli interventi effettuati con indicazione numerica dei minori presi in carico e delle azioni svolte.

Art. 7 - Trattamento salariale normativo e assicurativo del personale

1. La ditta aggiudicataria si impegna:
 - a) ad applicare al proprio personale, sia dipendenti, sia soci, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato con le OO.SS. maggiormente rappresentative nonché gli accordi integrativi locali vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni necessarie per la responsabilità civile e gli infortuni che dovessero verificarsi nei confronti dei soggetti assistiti, la tutela e l'assistenza del personale

restando pertanto a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali previsti da leggi o regolamenti vigenti in materia, anche quelli in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto;

- b) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, prevenzione da infortuni ed igiene del lavoro;
 - c) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Unione o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
 - d) a dotarsi di idonei strumenti di rilevazione delle presenza anche al fine di soddisfare le esigenze conoscitive da parte dell'Unione e per un controllo delle prestazioni erogate, preliminare alla fatturazione.
2. In nessun caso potrà essere applicato il cosiddetto "salario convenzionale" o definizione equivalente.
 3. Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra l'Unione ed il personale dell'impresa aggiudicataria addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti al servizio di cui trattasi; pertanto l'Unione risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'impresa aggiudicataria ed i propri dipendenti o soci.
 4. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.
 5. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Unione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione.
 6. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Art. 8 - Corrispettivo della ditta aggiudicataria

1. Ove non diversamente disciplinato, il corrispettivo di ciascun servizio, richiesto ed eseguito, è interamente compreso nel prezzo di aggiudicazione ed è comprensivo di ogni tipologia di costo sostenuto dalla ditta aggiudicataria.
2. La Ditta aggiudicataria provvederà a sue spese a tutti gli oneri e obblighi imposti dal presente capitolato e dal contratto che verrà stipulato.
3. I singoli prezzi risultanti dall'applicazione del ribasso unico offerto sono da ritenersi comprensivi di qualunque spesa derivante dall'adempimento degli obblighi del presente capitolato ed in particolare (a titolo non esaustivo):
 - a) costo del personale compresi oneri da prevedere, legati ai prossimi rinnovi contrattuali;
 - b) costi legati all'attività di coordinamento, supervisione, formazione e responsabilità tecnica;
 - c) costi per le assicurazioni per utenti, operatori e beni utilizzati nei servizi;
 - d) costi legati al trasporto degli utenti (carburanti, costi legati agli automezzi, costi legati agli operatori impiegati);
 - e) spese per acquisti o noleggio di materiali, attrezzature o altri beni strumentali alle attività, acquisto di derrate alimentari e materiale di consumo;
 - f) spese per gite e visite a musei, mostre, e altre attività ludico-ricreative ed educative ecc;
 - g) costi relativi a soggiorno estivo ed invernale (la cui durata dovrà essere concordata con il Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione);
 - h) costi per pulizia locali, con i relativi materiali di consumo;

- i) manutenzioni ordinarie, oltre ad una tinteggiatura integrale degli interni degli immobili messi a disposizione dall'Unione, nei tempi e modi concordati con il Responsabile del Servizio Inclusione Sociale ;
 - j) utenze in capo agli immobili messi a disposizione dall'Unione (luce, acqua, riscaldamento, gas, telefono, tassa/tariffa rifiuti ecc.) per le quali la ditta aggiudicataria si impegna a stipulare appositi contratti con le ditte fornitrici del servizio; l'Unione pertanto sarà estranea ad ogni eventuale contenzioso per il mancato pagamento di quanto dovuto dalla Ditta alle ditte fornitrici di tali servizi;
 - k) spese condominiali relative agli immobili di cui al punto j), da rimborsare all'Unione entro 30 giorni dalla richiesta;
 - l) spese per locazione degli immobili di cui al punto j), da rimborsare all'Unione entro 30 giorni dalla richiesta;
 - m) spese per locazione di eventuali immobili messi a disposizione da parte della ditta aggiudicataria;
 - n) spese per servizi generali, amministrativi e di direzione e costi relativi al Responsabile tecnico ed ai Coordinatori;
 - o) costo per ripristino del corredo (stoviglie, biancheria comune, ...)
 - p) costo per il ripristino degli arredi danneggiati da utenti, operatori o terzi (qualora gli arredi risultassero obiettivamente logori causa il normale uso, le spese di ripristino graverebbero sull'Unione. In questo caso l'Unione avrà la facoltà di provvedere direttamente o di delegare il responsabile tecnico o i coordinatori dei servizi ad effettuare l'acquisto o la manutenzione dell'arredo logoro e di rimborsare successivamente la Ditta delle spese sostenute);
 - q) per i servizi di comunità alloggio e gruppo appartamento:
 - spese di vestiario e calzature;
 - spese di vitto;
 - spese per interventi sanitari o medicinali non rimborsati dal S.S.N. o i cui tempi di attivazione non siano compatibili con le necessità e le urgenze degli utenti;
 - spese per il trasporto utenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8;
 - spese per frequenza scolastica (rette scolastiche, servizio mensa, gite, libri di testo, ecc...);
 - spese per attività sportive o ricreative in genere
 - r) ogni altro costo non specificato altrove.
4. La Ditta aggiudicataria risulta essere custode delle cose e degli impianti e degli immobili avuti in consegna. Per il suddetto impegno, si applica l'art. 2051 del C.C. L'Unione potrà inviare in qualsiasi momento propri funzionari per verificare le condizioni dei beni dati in consegna.
 5. L'Unione consegnerà un inventario generale dei beni dati in custodia alla Ditta e provvederà ad aggiornarlo periodicamente. Eventuali altri interventi di manutenzione ordinaria, aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati, o di manutenzioni straordinaria, così come ulteriori parti di servizio non disciplinati nel presente capitolato potranno essere affidati direttamente dall'Unione alla ditta aggiudicataria, regolando a parte gli aspetti tecnici, organizzativi ed il corrispettivo.
 6. Per i servizi residenziali (comunità alloggio e gruppo appartamento) saranno fatturate unicamente giornate di "presa in carico" degli utenti, indipendentemente dalla loro presenza effettiva presso la struttura. In caso di assenza di ospiti per mancata copertura dei posti, l'Unione corrisponderà alla ditta aggiudicataria una tariffa giornaliera piena per i primi 10

giorni. Decorso il periodo indicato, non sarà riconosciuto alcun indennizzo alla ditta aggiudicataria, per la mancata copertura dei posti ancora vacanti.

7. Per la Comunità Alloggio: nel caso di esercizio dell'opzione di messa a disposizione di una struttura per 10 ospiti entro il primo triennio di affidamento, indicata nel disciplinare di gara, il servizio di "comunità alloggio" non farà più parte dell'appalto e il corrispondente importo residuo sarà oggetto di variante ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, l'Unione stipulerà con la ditta affidataria una convenzione decennale rinnovabile, per l'utilizzo dei 10 posti, alle tariffe che dovranno assicurare una riduzione di almeno il 20% delle corrispondenti tariffe della struttura iniziale di Corso Trieste 65 a Moncalieri, con l'apporto professionale della commissione tecnica di cui all'art. 6 del presente capitolato. La ditta aggiudicataria riserverà all'Unione un'opzione sulla copertura dei posti della comunità in convenzione, per una durata di 10 giorni. Decorso tale periodo, la ditta aggiudicataria sarà libera di collocare i posti disponibili senza vincoli tariffari.
8. Al fine di garantire la piena copertura dei posti delle Comunità, l'Unione si impegna a valutare l'inserimento di nuovi casi prioritariamente nella Comunità oggetto di appalto o nella Comunità in convenzione di cui al comma 7, previa valutazione e avallo della Commissione Tecnica.
9. L'Unione si riserva la facoltà di inserire nei servizi oggetto di appalto minori o giovani provenienti da altri territori, compatibilmente con gli altri utenti già in carico; in caso di trasporti in favore di tali utenti al di fuori del territorio di competenza dell'Unione (p.es. verso servizi o sanitarie site nel territorio di provenienza), verrà riconosciuta alla ditta aggiudicataria una remunerazione aggiuntiva, per ogni singolo trasporto effettuato (comprensivo di andata e ritorno) pari al 20% della retta giornaliera pro capite.

Art. 9 - Durata e valori dell'appalto

1. La durata dell'affidamento sarà di 36 mesi (indicativamente dal 1/7/2019 al 30/6/2022). L'Ente si riserva, in ogni caso, entro la scadenza del contratto, di avvalersi della procedura finalizzata alla ripetizione di servizi analoghi di cui all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per altri 36 mesi, sussistendone i presupposti di legge.
2. Il valore dell'affidamento iniziale e del contratto comprenderà i primi 36 mesi di servizio. Nel caso di attivazione dell'opzione di ripetizione dei servizi analoghi, verrà stipulato un nuovo contratto.
3. L'effettiva scadenza dell'affidamento iniziale e dell'eventuale ripetizione disposta ai sensi del comma 2, sarà comunque determinata dall'esaurimento dei valori dei contratti stipulati.
4. I budget iniziali di singolo servizio, al lordo del ribasso di gara offerto e per la durata di 36 mesi sono i seguenti (IVA esclusa):
 - a) Servizi residenziali (comunità alloggio e gruppo appartamento) € 1.271.360,00
 - b) Servizi semiresidenziali e territoriali (centro diurno e servizio territoriale) € 775.703,10
 - c) Centro famiglie Zefiro € 287.916,00
 Per un budget complessivo di € 2.334.979,10
3. L'Unione si riserva la facoltà di modificare i budget dei singoli servizi, richiedendo alla ditta aggiudicataria maggiori prestazioni in un servizio, compensate da minori prestazioni in un altro, fino alla chiusura integrale di un servizio. La ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare tale variazione. La variazione sarà comunicata con preavviso non inferiore a 30 giorni
4. L'Unione si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria ogni variazione del contratto, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016
5. Il prezzo delle attività non disciplinate dai documenti di gara e dall'offerta verrà concordato in sede di negoziazione diretta con la ditta aggiudicataria.

6. L'Unione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi normativi o di ordine interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto, anche limitatamente ad uno o più servizi, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di 120 giorni.
7. I servizi svolti fino alla data di recesso saranno regolarmente liquidati.
8. Nessun ulteriore importo sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria.

Art. 10 - Revisione prezzo.

1. Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa sarà d'ufficio operata la revisione ordinaria annuale dei prezzi di aggiudicazione sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. I prezzi di aggiudicazione saranno revisionati alla scadenza di ogni anno contrattuale, con l'applicazione integrale della variazione dell'indice ISTAT nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escluso i tabacchi (FOI), rilevato nel mese di marzo precedente.
3. Nel caso in cui gli elementi del costo del servizio previsti dalla scheda giustificativa dell'offerta (compreso il costo del lavoro a seguito di rinnovo del CCNL di riferimento) prevedano incrementi superiori di 10 punti percentuali, non prevedibili in sede di formulazione dell'offerta, verrà riconosciuto in via straordinaria un aumento dei prezzi pari alla differenza tra incremento del singolo fattore di prezzo e la somma delle revisioni riconosciute dei prezzi di aggiudicazione, aumentate di dieci punti percentuali. Tale riconoscimento sarà soggetto a richiesta scritta da parte della ditta aggiudicataria, nella quale dovrà essere specificata la natura imprevedibile di tale intervento, e a valutazione da parte dell'Unione.
4. In caso di variazioni in riduzione maggiori di 10 punti percentuali, non prevedibili in sede di predisposizione degli atti di gara, l'Unione, previo confronto con l'aggiudicatario, applicherà una riduzione dei prezzi pari alla differenza tra riduzione del singolo fattore di prezzo e la somma delle revisioni riconosciute dei prezzi di aggiudicazione, diminuite di dieci punti percentuali.

Art. 11 – Verifiche periodiche e controlli

1. Il Responsabile del Servizio inclusione sociale dell'Unione e il Responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria (o loro delegati), opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio (oltre alle normali riunioni previste e all'attività della commissione tecnica di cui all'art. 6 del presente capitolato).

Art. 12 – Standard tecnici e norme di sicurezza D. Lgs. 81/2008

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico del Lavoro Competente in sede di gara.
2. Le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
3. La ditta aggiudicataria deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro, adottando altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art. 13 – Trattamento dati personali – GDPR UE 2016/679

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation – GDPR) UE 2016/679 e della normativa regolamentare interna all'Unione.
2. Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato entro l'avvio del servizio. Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
3. La ditta aggiudicataria sarà nominata “Responsabile per il trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679

Art. 14 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L’aggiudicatario si assume l'obbligo per sé e sui dipendenti e/o collaboratori del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione che è disponibile sul sito internet istituzionale dell'Unione all'indirizzo www.unionemoncalieri.it.

Art. 15 – Norme in materia di contrasto alla corruzione

1. L’aggiudicatario si assume l'obbligo, per sé e sui dipendenti e/o collaboratori di rispettare le norme dell'Unione in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione, contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente.

Art. 16 - Liquidazione del dovuto.

1. Il costo di ciascun servizio verrà liquidato in rate mensili posticipate entro i termini di legge, dalla data di ricevimento di regolari fatture, distinte per servizio, alle quali dovranno essere allegati i fogli di presenza e gli orari di intervento effettuato sui soggetti in carico.
2. L'irregolare elaborazione delle fatture verrà prontamente contestata dall’Unione e avrà l'effetto di sospendere i termini di pagamento.

Art. 17 – Inadempienze e penalità

1. Il contraente deve eseguire il servizio secondo quanto disciplinato dal presente capitolato, dall'offerta presentata e dalla normativa in genere.
2. Il Responsabile di servizio, vigila sulla corretta esecuzione del servizio, anche tramite accertamenti in loco e su segnalazione dei destinatari degli interventi.
3. In caso di inadempienze o difformità che possano inficiare la corretta esecuzione del servizio stesso, l'Unione si riserva di applicare sanzioni pecuniarie giornaliere in misura pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni disservizio rilevato, previa immediata contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni del contraente, le quali devono pervenire entro 15 giorni dalla data della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.
4. Fermo restando il pagamento delle penali, la mancata eliminazione di carenze ed inefficienze del servizio già rilevate in precedenti verifiche, dà luogo alla contestazione degli addebiti al contraente, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
5. L’Unione incasserà i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, avvalendosi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Unione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 18 - Sospensione

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il servizio potrà essere sospeso con provvedimento del Responsabile di servizio, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea che il servizio proceda utilmente come previsto, o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
2. In caso di sospensione si applicano le disposizione dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 19– Risoluzione del contratto

1. Il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016

Art. 20 - Recesso

1. E' facoltà dell'Unione procedere, durante l'esecuzione del rapporto, al recesso unilaterale. In caso di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016

Art. 21 - Subappalto

1. L'affidatario esegue in proprio il servizio, fatta salva la possibilità di subappalto, nei limiti e con le modalità previsti all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in tema di subappalto. In ogni caso il contratto tra l'Unione e la ditta affidataria sarà unico e la ditta affidataria risponderà totalmente anche per i servizi resi dall'eventuale subappaltatore.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. La Ditta affidataria del servizio dovrà versare all'atto della stipulazione del contratto una garanzia definitiva nei limiti e nelle forme previste all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per l'incasso del corrispettivo da parte dell'Unione la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e modifiche. In particolare, l'aggiudicatario si obbliga:
 - a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente capitolato su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'art. 3 commi 2 e 3 della citata L. n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
 - b) a comunicare all'Unione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, compreso il conto sul quale verranno versati gli importi da parte degli utenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati;
 - c) a comunicare all'Unione tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati, nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti;
 - d) ad indicare negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dall'affidatario in favore di imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi e forniture oggetto del presente contratto il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dall'Unione;

- e) ad inserire nei contratti che saranno sottoscritti con le suddette imprese, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi e l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata L. 136/2010;
 - f) a dare immediata comunicazione all'Unione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. Inoltre, al fine di consentire all'Unione di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del comma 9 della citata L. 136/2010, l'aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'Unione copia di tutti i contratti sottoscritti con le imprese interessate a servizi e forniture oggetto del presente contratto, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta a termine dell'art. 38 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, attestante, dettagliandoli, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata L. n. 136/2010.
3. Resta inteso che l'Unione si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

Art. 24 - Stipulazione del contratto e obblighi contrattuali

1. Dopo la formale aggiudicazione, la Ditta affidataria dovrà avviare il servizio anche in pendenza della stipula del contratto.
2. Nel termine che verrà fissato dall'Unione il soggetto aggiudicatario, dovrà presentare per la stipula del contratto la documentazione richiesta dall'Unione nonché la garanzia definitiva, a norma del presente capitolato.
3. Ove il termine fissato dall'Unione non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Ente può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno con rivalsa delle spese e con facoltà della stessa di procedere all'aggiudicazione del servizio al secondo in graduatoria.

Art. 25 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Unione.

Art. 26 – Foro competente

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione od esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti, è competente il Foro di Torino.

Art. 27 – Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 28 – Referenti dell'appalto

1. Il Responsabile del contratto e Responsabile del procedimento è Severina Piacenza, in qualità di Responsabile del Servizio Inclusione sociale dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, soggetto concedente.
2. Il Responsabile del contratto stipulerà il contratto per conto dell'Unione.

PARTE II - SERVIZI RESIDENZIALI**PARTE IIA: COMUNITÀ ALLOGGIO****Art. 29 – Oggetto del servizio**

1. Il servizio ha per oggetto la gestione della Comunità Alloggio, la cui sede, in locali in affitto dall'A.T.C. è attualmente in Corso Trieste 65, Moncalieri.
2. La struttura è rivolta prioritariamente a minori in carico ai servizi socio assistenziali e sanitari dell'area territoriale dell'Unione (Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia).
3. La comunità Alloggio ha caratteristiche di residenzialità e ospita sino ad un massimo di 7 minori di età dai 6 ai 18 anni, salvo casi eccezionali.
4. L'affidamento di un minore alla Comunità Alloggio, per un periodo temporaneo ridotto al minimo indispensabile secondo il progetto educativo individuale, ha il fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione come risposta ai problemi che il minore presenta.
5. La Comunità è un ambiente di tipo familiare che crea i presupposti per il raggiungimento delle condizioni individuali di autonomia o di rientro in famiglia, nel pieno rispetto del mantenimento delle relazioni con il territorio di provenienza di ciascuno. Va vista non come intervento isolato, ma funzionale all'insieme degli interventi, E' momento di ricerca, preparazione e passaggio verso una soluzione più rispondente ai bisogni del minore. Si colloca come momento progettuale finalizzato a:
 - a) conoscere in modo più approfondito il minore, le sue esigenze, il suo nucleo familiare;
 - b) offrire al minore un ambiente sereno in cui formarsi, esprimere le sue potenzialità, trovare risposta ai suoi principali bisogni educativi e fare il punto sulla propria situazione;
 - c) individuare un progetto complessivo e procedere per tappe e verifiche nel percorso individuale.
6. Esito dell'intervento sarà il raggiungimento di una buona situazione di "dopo Comunità" che consiste prioritariamente:
 - a) nel rientro nella propria famiglia;
 - b) nell'inserimento in una nuova famiglia (adottiva o affidataria);
 - c) nel raggiungimento di una propria sistemazione autonoma di vita, inserita nel contesto sociale.
7. Elementi strutturali propri della Comunità sono da individuarsi nella caratteristica dinamica interna delle relazioni, nell'essere un luogo dove è possibile vivere rapporti interpersonali individualizzati, nell'appropriarsi dello spazio esistente, nel mantenere e creare legami e rapporti con l'ambiente esterno.

Art. 30 - Modalità operative

1. Gli utenti della Comunità Alloggio sono i minori in carico ai servizi socio sanitari del territorio, portatori di bisogni, che necessitano di una progettualità di intervento che preveda tra gli altri un allontanamento temporaneo dal nucleo familiare di appartenenza.
2. L'allontanamento può avvenire su disposizione delle autorità giudiziarie minorili o su iniziativa dei servizi in collaborazione con la famiglia, nella prospettiva di predisporre un rientro idoneo in famiglia o d'inserimento in una famiglia o di una preparazione del minore stesso ad una vita autonoma.
3. L'ammissione in Comunità Alloggio è proposta dagli operatori dell'Unione e dai servizi di psicologia e/o neuropsichiatria infantile dell'ASL TO5, che hanno in carico il caso e che hanno valutato l'inserimento in Comunità Alloggio quale unico intervento possibile per il minore seguito.
4. La proposta è inoltrata per iscritto, con relazione motivata e opportunamente documentata, al Responsabile di servizio dell'Unione.
5. Questi, verificata la disponibilità del posto, attiva le procedure di inserimento inviando la segnalazione alla Commissione Tecnica. La presentazione del caso alla Commissione Tecnica avviene da parte degli operatori socio-sanitari che hanno in carico il minore e consiste nella descrizione documentata della situazione del minore, del contesto familiare, scolastico e/o lavorativo e relazionale, e la ricostruzione delle precedenti fasi di vita del minore.
6. Nella presentazione vengono individuate le caratteristiche personali e contestuali che rendono necessario l'intervento di allontanamento del minore dalla famiglia, ponendo particolare attenzione nel delineare gli obiettivi di massima che l'inserimento in Comunità si prefigge, e vengono riportate le testimonianze privilegiate frutto dei rapporti istituzionali con il nucleo familiare ed il minore (servizi sociali, N.P.I., scuola, educatori territoriali, assistenti domiciliari...).
7. Nel programma di inserimento si terrà conto del contributo di altri eventuali collaboratori disponibili ad interagire con gli educatori della Comunità.
8. Successivamente il minore viene inserito in Comunità secondo le modalità di cui ai successivi punti.
9. Nel caso di comprovati e seri motivi, emersi in sede di Commissione Tecnica, documentati per iscritto dal Coordinatore della Comunità Minori e dagli altri operatori, spetta al Responsabile di servizio dell'Unione la decisione finale di determinare l'ammissione o meno del minore in Comunità.
10. Qualora si ravvisasse l'opportunità o la necessità di ospitare il minore in una Comunità diversa da quella di Moncalieri, sarà compito dei servizi che hanno in carico il caso identificare la struttura più idonea.
11. Il Responsabile di servizio dell'Unione, valutato il nuovo progetto ed i costi dell'intervento, assumerà il provvedimento per l'inserimento o meno del minore.
12. Gli educatori della Comunità dovranno tenere quale documentazione interna un diario di osservazioni con i dati sulla salute psicofisica del minore, sul processo di inserimento nel gruppo, sul comportamento e rendimento scolastico, sintetizzabili in schede di ingresso – verifica – dimissioni, da presentare all'atto delle verifiche stesse, compilate semestralmente dalla Commissione Tecnica e dagli operatori che seguono il caso. La Ditta aggiudicataria deve allegare alla documentazione un modello di schede valutative. Al momento della dimissione, sarà redatta dalla Commissione Tecnica, allargata agli operatori sociali e sanitari del territorio che hanno in carico il caso, una relazione conclusiva rispetto agli interventi effettuati ed ai risultati conseguiti.

13. Nella fase di conoscenza del ragazzo, prima del suo ingresso in Comunità, una volta concordato l'inserimento, dovranno essere predisposti progetti differenziati brevi, eventualmente solo diurni, da svolgersi da parte degli educatori, a domicilio o con un gruppo di amici in Comunità Alloggio o in ambienti neutri a seconda della situazione.
14. Il progetto educativo che dovrà provvedere a grandi linee il periodo di permanenza del minore, all'interno della struttura, sarà redatto dall'équipe che ha in carico il minore (assistente sociale, psicologa, neuropsichiatra infantile), insieme agli educatori.
15. In tal caso è valutata anche l'opportunità di un'osservazione psicologica del minore là dove non sia già in carico ai servizi competenti.
16. Il progetto, ogni qualvolta sarà possibile, diverrà oggetto di un accordo stipulato con la famiglia e i minori, antecedentemente l'ammissione in Comunità Alloggio. L'inserimento in Comunità, infatti, viene di norma, proposto come strumento educativo che supplisce all'inadeguatezza familiare, ma non sostituisce la famiglia nei rapporti affettivi che gli sono propri.
17. Il progetto sarà flessibile poiché andrà adattato alle varie fasi e momenti di sviluppo del minore e agli elementi che man mano compariranno.
18. Il progetto educativo individuale, redatto per ciascun minore, è soggetto a verifiche continue.
19. Nelle verifiche, pur rispettando le reciproche autonomie delle figure professionali coinvolte, si prenderà atto:
 - a) delle linee educative e dei problemi di gestione che la presenza del minore ha comportato all'interno della Comunità;
 - b) degli interventi esterni condotti dai servizi territoriali e previsti nel contesto del nucleo familiare originario e/o del minore, al fine di consentire il rientro in famiglia del minore stesso, là dove sia possibile.
 - c) Indicativamente, devono essere effettuate:
 - d) una verifica settimanale interna degli educatori della Comunità;
 - e) una verifica mensile da parte della Commissione Tecnica, eventualmente allargata ad altri operatori del territorio;
 - f) una verifica semestrale, redatta in forma scritta dal Coordinatore della Comunità, sullo stato evolutivo delle condizioni dei minori ospiti; tale relazione dovrà essere inviata al Responsabile di servizio dell'Unione; sarà consegnata alla famiglia una copia sintetica delle verifiche prodotte, al fine di favorire la consapevolezza e l'attivazione rispetto al processo di crescita del minore.
20. Sarà garantito il rapporto del minore con la propria famiglia, con l'ambiente sociale di appartenenza, con la propria cultura e relative tradizioni, quale fondamento per l'utilità del lavoro educativo e terapeutico.
21. A tale scopo sono previsti dei rientri a casa con la frequenza stabilita dal singolo progetto educativo.
22. I rientri in famiglia saranno regolari e settimanali, preferibilmente nel fine settimana, per le ferie o per brevi periodi, da intensificarsi in previsione delle dimissioni, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Gli educatori, in cooperazione con le assistenti sociali dell'Unione, manterranno i rapporti con la famiglia di origine del minore e procederanno alle verifiche necessarie.
23. Sarà inoltre possibile prevedere momenti congiunti tra le famiglie dei ragazzi, educatori e operatori, al fine di favorire livelli di educazione e scambio in un'ottica di collaborazione, confronto e maggiore partecipazione.

24. Eventuali visite di parenti ed amici all'interno della Comunità saranno gradite e valutate agli educatori di volta in volta a condizione che non disturbino il ritmo di vita e le attività dei ragazzi.
25. Per i ragazzi adolescenti allo scopo di offrire ascolto e fornire occasioni di dialogo e comunicazione con gli adulti, si potranno prevedere momenti di riunione con un educatore di riferimento e un operatore dei servizi su temi specifici o in momenti contingenti.
26. La Comunità non ha nessuna forma di organizzazione scolastica in proprio; tutti i minori frequentano la scuola all'esterno di preferenza pubblica.
27. Il minore frequenterà la scuola dell'obbligo nella struttura del territorio di pertinenza della Comunità, salvo situazioni specifiche ed eccezionali (permanenza in comunità inferiore o pari a 6 mesi, altri motivi gravi e documentati), che comportano la scelta di una scuola diversa all'interno del progetto educativo individuale a garanzia della continuità didattica e dei legami con il territorio (esempio: inserimento per un periodo non superiore ai sei mesi).
28. Il minore sarà accompagnato a scuola dagli educatori o da altro personale idoneo, ad eccezione dei casi in cui si ritiene opportuno lasciare maggiore autonomia ai ragazzi.
29. Gli spazi di tempo libero vengono occupati da attività scelte autonomamente dagli educatori e dai ragazzi e saranno svolte sia individualmente sia in gruppo: sport, gite, musica, giochi, letture, lavori in comunità, visita di amici o ad amici, commissioni.
30. In Comunità non esistono locali in cui l'accesso è proibito.
31. Il minore ha a disposizione uno spazio personale che può e deve gestire tenendolo in ordine e pulito; può conservare i propri oggetti personali nella sua camera.
32. I ritmi della Comunità sono quelli della famiglia. La giornata tipo dei minori corrisponde a grandi linee a quelli dei loro coetanei. Gli educatori coinvolgono i ragazzi nei lavori casalinghi, in un'ottica di collaborazione utile ed educativa, anche nella prospettiva del raggiungimento dell'autonomia personale.
33. La dimissione del minore dalla Comunità alloggio è richiesta, opportunamente documentata, al Responsabile di servizio dell'Unione dagli operatori della Comunità, dei servizi territoriali e dei servizi di psicologia e/o di neuropsichiatria infantile che ne hanno curato a suo tempo l'ammissione; costoro, nel redigere il progetto di dimissione, devono delineare il percorso successivo del minore e, qualora sia prevista la presa in carico da parte di altri servizi, debbono curarne il passaggio utilizzando strumenti e prevedendo tempi tali da consentire la continuità dell'intervento educativo.
34. Il Responsabile di servizio, acquisito il parere della Commissione Tecnica, assume i provvedimenti relativi al caso.

Art. 31 - Modalità di gestione della comunità alloggio

1. L'apertura della Comunità Alloggio prevede la copertura di tutti i giorni della settimana, nell'arco delle 24 ore giornaliere.
2. Per il sabato e la domenica gli educatori dovranno organizzare con sistematicità attività alternative alla vita di comunità, in particolare per quei ragazzi cui non sia previsto il ritorno in famiglia per il fine settimana.
3. Per i ragazzi più grandi sarà possibile prevedere e progettare momenti di pre-autonomia da verificare costantemente.
7. La Ditta aggiudicataria dovrà attuare soggiorni di vacanza per i propri ospiti in periodo estivo o in eventuali altri periodi dell'anno a cui potranno partecipare anche i ragazzi del Centro Diurno Girotondo.

8. La programmazione e il costo di detti soggiorni devono essere compresi nella proposta di progetto. E' facoltà dell'Unione di anno in anno, autorizzare o meno la realizzazione di ciascun singolo periodo di soggiorno.
9. La Ditta aggiudicataria gestisce la Comunità Alloggio mediante il numero, la qualifica ed il tempo-lavoro di operatori previsti dalla DGR Regione Piemonte n. 25-5079 del 18/12/2012, di cui all'art. 2 comma 8 del presente capitolato.
10. Il Coordinatore del servizio partecipa alle riunioni settimanali con gli educatori e alle riunioni quindicinali con la Commissione Tecnica.
11. Gli educatori quotidianamente assolvono tutte le urgenze e le necessità che si presentano, curando con particolare attenzione l'ambito delle competenze educative.
12. Nel quotidiano si occuperanno in particolare:
 - a) dei problemi di piccola manutenzione per il buon funzionamento della comunità;
 - b) di tenere la contabilità domestica;
 - c) di provvedere alla spesa quotidiana alimentare tenendo conto delle necessità dei ragazzi e delle sane regole di alimentazione;
 - d) della preparazione dei pasti, in collaborazione con i ragazzi, così da agevolare un'educazione alimentare, nella prospettiva di un'autonomia personale;
 - e) del controllo della pulizia dell'ambiente dei ragazzi, in uno spirito di attenzione e consapevolezza del proprio corpo e della propria salute;
 - f) del vestiario dei ragazzi;
 - g) dell'effettuazione delle visite sanitarie, preventive, curative e/o riabilitative con accompagnamento dei ragazzi;
 - h) dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e di aiuto allo studio (l'educatore accompagnerà i ragazzi a scuola, li seguirà nei compiti, tentando se necessario il recupero e terrà rapporti collaborativi con la struttura scolastica);
 - i) dell'uso del tempo libero per favorire momenti di crescita, gioco e socializzazione tra i ragazzi con la frequenza ad attività sportive, culturali di animazione;
 - j) delle relazioni con i ragazzi, prestando attenzione alle esigenze individuali, e alle dinamiche di gruppo;
 - k) dei rapporti con il mondo del lavoro, aiutando i ragazzi a reperire collocazioni lavorative idonee;
 - l) dei rapporti con le famiglie e con le figure di riferimento individuale;
 - m) del rapporto con i servizi sociali, di psicologia e di N.P.I. e con le autorità giudiziarie e/o istituzionali;
 - n) dello svolgimento delle pratiche burocratiche necessarie;
 - o) del rispetto delle regole della comunità.
13. Particolare attenzione sarà posta ai momenti di formazione, supervisione e coordinamento dell'attività educativa.
14. La supervisione dovrà garantire l'analisi e l'approfondimento delle dinamiche relazionali che si creano nel gruppo educatori, e tra educatori e ragazzi, prestando attenzione alla riflessione sul sé, in riferimento alle problematiche e alle difficoltà comportamentali e di relazione che i minori esprimono; in casi particolari il supervisore deve dare la propria disponibilità ad incontrarsi e confrontarsi con gli operatori del territorio che seguono il caso.

PARTE IIB – GRUPPO APPARTAMENTO

Art. 32 – Oggetto del servizio

1. Il servizio ha per oggetto la gestione di un Gruppo Appartamento, la cui sede, in locali in affitto dell'ATC, é attualmente in Largo Leonardo da Vinci 1 a Moncalieri.
2. Il servizio é un'abitazione in cui vivono temporaneamente quattro adolescenti in età compresa tra i 18 e i 21 anni che non hanno accesso ad una rete familiare o parentale sufficientemente tutelante o accogliente e che sono in possesso di requisiti minimi per poter attuare concretamente un percorso di graduale autonomia.
3. Il gruppo appartamento è pensato come una estensione del servizio della comunità alloggio del territorio, in modo da consentire agli educatori di porre in atto nuove e più adeguate modalità di intervento

Art. 33 – Utenti

1. Possono accedere al gruppo appartamento:
 - a) ragazzi che provengono da strutture residenziali, anche diverse da quella gestita dall'Unione, o da esperienze di affidamento familiare e per i quali è già iniziato (con valutazione positiva) un progetto di autonomia.
 - b) ragazzi che provengono da esperienze familiari critiche che presentino risorse individuali sufficienti per la prosecuzione di un progetto di autonomia.
 - c) ragazzi provenienti da altri territori, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore dei servizi socio assistenziali di competenza.

Art. 34 - Modalità operative

1. I tempi del progetto potranno variare in relazione alle capacità e potenzialità di ciascuno, ma indicativamente dovranno essere contenute entro i due anni.
2. L'obiettivo finale è il consolidamento delle capacità di autonomia attraverso:
 - a) il rafforzamento e stabilizzazione dell'attività lavorativa
 - b) il consolidamento della capacità di autogestione e di amministrazione del reddito
 - c) il reperimento di una soluzione abitativa idonea
3. La Ditta aggiudicataria gestisce il Gruppo Appartamento mediante il numero, la qualifica ed il tempo-lavoro di operatori previsti dalla DGR Regione Piemonte n. n. 25-5079 del 18/12/2012, di cui all'art. 2 comma 8 del presente capitolato.
4. Le presenze del personale presso la struttura dovranno essere registrate con idonea modalità.
5. Il personale avrà funzione di sostegno e orientamento, di monitoraggio del progetto e mediazione con tutti gli altri attori (datore di lavoro, padrone di casa, servizi, famiglie, ecc.).
6. Il monitoraggio complessivo del progetto del sarà in carico alla Commissione Tecnica (formata da una assistente sociale dell'Unione, una psicologa dell'ASL TO5 e dagli educatori professionali individuati dalla ditta vincitrice), che già compie le verifiche sui progetti dei minori inseriti in comunità attraverso incontri quindicinali.
7. E' particolarmente importante che l'inserimento dei soggetti avvenga nel **rispetto di alcuni requisiti fondamentali**, per stabilire con i ragazzi un patto di aiuto molto chiaro e trasparente:
 - a) condivisione del progetto
 - b) rispetto delle regole del gruppo appartamento
 - c) inserimento in attività lavorativa o di avviamento al lavoro
8. I ragazzi ospiti del Gruppo Appartamento dovranno sostenere economicamente le spese per la gestione complessiva (**partecipazione economica**). Sulla base del Regolamento per la

conduzione del Gruppo Appartamento, le somme versate dagli ospiti, nelle modalità che saranno concordate con l'Unione e la Ditta aggiudicataria, verranno raccolte mensilmente dal personale della Ditta aggiudicataria e versate all'Unione.

Art. 35 – Regolamento

1. Prima dell'avvio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà predisporre un documento contenente le regole del gruppo appartamento, concordato con il Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione; tale documento sarà sottoscritto dall'utente, conservato presso la struttura e trasmesso in copia all'assistente sociale titolare del caso. Il documento dovrà disciplinare:
 - a) la gestione del denaro e la contribuzione alle spese
 - b) la gestione della casa, dell'igiene e della pulizia
 - c) il lavoro e il progetto di inserimento
 - d) la convivenza nella casa.

PARTE III - SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI E TERRITORIALI

PARTE IIIA: CENTRI DIURNI

Art. 36 - Oggetto del servizio

1. Il servizio ha per oggetto la gestione dei Centri Diurni Minori Girotondo (centro diurno per 10 ragazzi da 10 a 16 anni circa, sito in Strada Stupinigi 6 a Moncalieri) e Corallo (centro diurno per 10 bambini da 6 a 10 anni circa, sito in Strada Santa Maria 27 a Moncalieri) messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Moncalieri.
2. Il servizio è rivolto a minori in carico ai servizi socio assistenziali e sanitari dell'area territoriale dell'Unione (Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia).
3. I Centri Diurni si prefigurano prevalentemente come luoghi di prevenzione secondaria, in quanto il disagio, quasi sempre derivante da problematiche familiari all'interno del nucleo di origine o tra il nucleo e l'ambiente circostante si è già manifestato.
4. Si collocano a fianco del nucleo familiare e prevedono, attraverso una molteplicità di attività, che gli educatori instaurino relazioni significative con un gruppo di minori, tese a dar loro strumenti per affrontare la normale situazione di vita nella famiglia, nella scuola, nel territorio di appartenenza.
5. Mettono in atto un progetto educativo che pone il minore in una condizione di crescita stimolata.
6. L'intervento educativo dei Centri Diurni è caratterizzato dal lavoro svolto dall'educatore non solo nel rapporto individuale con il minore e dalla presa in carico attraverso un progetto, ma anche:
 - a) in relazione alla famiglia quale supporto di mediazione fra genitori e figli stimolando i primi ad assumere un ruolo attivo nella crescita educativa dei ragazzi;
 - b) nel rapporto con la scuola, con un'opera di sensibilizzazione affinché la stessa trovi gli strumenti per realizzare l'effettiva capacità del ragazzo mediante progetti scolastici mirati, stimolando la presa in carico delle situazioni di disagio;

- c) nel contesto sociale mediante la ricerca di risorse culturali e sportive, proponendole al minore ed affiancandole al loro utilizzo.
7. A tale fine il progetto deve prevedere:
- a) attività connesse allo studio e allo svolgimento dei compiti scolastici;
 - b) attività legate all'igiene e alla cura personale dei singoli minori;
 - c) attività legate alla vita in comune e alla socializzazione;
 - d) attività di tempo libero sia all'interno della struttura, sia all'esterno, tra i ragazzi ospiti e coetanei, favorendo anche l'uso di strutture ricreative e sportive esterne, attività di laboratorio e di produzione.

Art. 37 - Modalità operative

1. Gli utenti dei Centri Diurni sono i minori in situazione di disagio socio ambientale, di ritardo scolastico, minori a rischio di emarginazione, per i quali si ravvisa la necessità di un supporto educativo intenso che, attraverso la proposta di modelli positivi, stimoli il corretto rapportarsi del soggetto con l'ambiente familiare e sociale, scongiurandone l'allontanamento dal proprio nucleo.
2. In casi particolari tale servizio può fare da supporto al rientro in famiglia dei minori già precedentemente inseriti in Comunità.
3. L'ammissione nei Centri Diurni è proposta dagli operatori dell'Unione e dai servizi di psicologia e/o neuropsichiatria infantile dell'area territoriale dell'Unione, che hanno in carico il caso e che hanno valutato l'inserimento quale intervento significativo per il minore seguito.
4. La proposta di inserimento è inoltrata per iscritto, con relazione motivata e opportunamente documentata, al Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione.
5. Questi, verificata la disponibilità del posto, attiva le procedure di inserimento inviando la segnalazione alla Commissione Tecnica. La presentazione del caso alla Commissione avviene da parte degli operatori socio-sanitari che hanno in carico il minore e consiste nella descrizione documentata della situazione del minore, del contesto familiare, scolastico e/o lavorativo e relazionale, e la ricostruzione delle precedenti fasi di vita del minore.
6. Nella presentazione vengono individuate le caratteristiche personali e contestuali che rendono necessario l'intervento, ponendo particolare attenzione nel delineare gli obiettivi di massima che l'inserimento nei Centri Diurni si prefigge.
7. Nel programma di inserimento si terrà conto del contributo di altri eventuali collaboratori disponibili ad interagire con gli educatori dei Centri Diurni.
8. La dimissione del minore dai Centri Diurni è richiesta, opportunamente documentata, al Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione dagli operatori che hanno in carico il minore e che ne hanno curato a suo tempo l'ammissione. Costoro, nel redigere il progetto di dimissione, devono delineare il percorso successivo del minore e, qualora sia prevista la presa in carico da parte di altri servizi, debbono curarne il passaggio utilizzando strumenti e prevedendo tempi tali da consentire la continuità dell'intervento educativo.
9. Il Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione, acquisito il parere della Commissione Tecnica, assume i provvedimenti relativi al caso.

Art. 38 - Modalità di gestione

1. Per il Centro Diurno Girotondo, l'orario di funzionamento (compresi gli accompagnamenti) è previsto il martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 19, esclusi i giorni di festività nazionale (religiosa e civile).

2. Il Centro Diurno Girotondo rimarrà chiuso indicativamente nel mese di agosto per consentire ai ragazzi un periodo di vacanze con la famiglia. Sarà programmata la chiusura del servizio per altre due settimane nel corso dell'anno.
3. Per il Centro Diurno Corallo, l'orario di funzionamento (compresi gli accompagnamenti) è previsto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 19,30 esclusi i giorni di festività nazionale (religiosa e civile).
4. Il Centro Diurno Corallo rimarrà chiuso indicativamente nei mesi di luglio e agosto e nei primi 15 giorni di settembre. Sarà programmata la chiusura del servizio per altre due settimane nel corso dell'anno.
5. La Ditta aggiudicataria potrà attuare soggiorni di vacanza per i minori inseriti, in periodo estivo o in altri periodi dell'anno e potrà anche prevedere l'inserimento dei minori all'interno dei soggiorni disposti per altri servizi di cui al presente appalto e/o dei soggiorni e centri estivi previsti dalla programmazione annuale dei Comuni aderenti all'Unione.
6. La Ditta aggiudicataria gestisce la i Centri Diurni mediante il numero, la qualifica ed il tempo-lavoro di operatori previsti dalla DGR Regione Piemonte n. 25-5079 del 18/12/2012, di cui all'art. 2 comma 8 del presente capitolato.
7. Oltre all'orario di apertura del servizio è previsto un monte ore pari a 4 ore mensili per ogni educatore da utilizzarsi per incontri di coordinamento, confronto e verifica con il servizio sociale, le famiglie, le scuole.

PARTE IIIB – SERVIZI TERRITORIALI

Art. 39 – Oggetto del servizio

1. I servizi territoriali rivolti ai minori si caratterizzano loro valenza preventiva e il carattere socio-educativo.
2. Destinatari sono le famiglie con minori in situazioni di deprivazione culturale, di difficoltà affettivo-relazionali e scolastiche; minori a cui, in una fase delicata della vita, venga a mancare uno dei genitori; minori in situazioni di grave marginalità sociale ed economica, deprivati affettivamente e con modelli familiari improntati alla violenza e alla delinquenza; minori che presentino situazioni di scarsa socializzazione, di assenza di riferimenti positivi, di uso confuso e disorientato del tempo libero, di rapporti conflittuali con il mondo degli adulti, e per i quali si renda necessario un aiuto quotidiano nel percorso di vita (famiglia, scuola, lavoro, gruppo dei pari, tempo libero) attraverso un progetto che delinea obiettivi, strumenti, tempi di attuazione e loro verifica.
3. In relazione alla fascia adolescenziale possono essere destinatari dell'intervento i ragazzi, che sperimentando l'assenza di sbocchi lavorativi e l'incapacità o non volontà di accedere a corsi di riqualificazione professionale, fanno ricorso ai primi comportamenti illegali, compreso l'approccio al consumo di sostanze stupefacenti.
4. Vi sono infine situazioni di minori oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria civile e penale e minori stranieri segnalati e/o conosciuti dai Servizi socio-assistenziali per i quali si rende necessario un appoggio educativo.
5. Scopo degli interventi è creare le condizioni per produrre cambiamenti utili e un miglioramento dei rapporti e delle relazioni tra individuo e ambiente e viceversa e costituisce un'alternativa alle diverse forme di allontanamento dal nucleo familiare, evitando così disadattamento, sofferenza e isolamento.
6. Si tratta di un intervento globale di natura socio-educativa e/o domiciliare il cui scopo è attivare una rete di rapporti educativi integrati tra le diverse risorse territoriali facendo leva sul

riconoscimento delle potenzialità dei minori e delle famiglie, mirando a restituire a ciascuno le proprie competenze per la risoluzione dei problemi.

Art. 40 - Operatori e strumenti metodologici

1. Gli interventi si sviluppano attraverso l'azione professionale dell'educatore professionale di territorio e dell'assistente domiciliare – O.S.S..
2. Le figure professionali sono disciplinate all'art. 2 comma 8 del presente capitolato.
3. L'educatore professionale deve elaborare il proprio progetto e definire le modalità di rapporto con il minore (nell'esecuzione dei compiti scolastici e nell'utilizzo del tempo libero), con la famiglia (attraverso momenti di dialogo e confronto), con la scuola e le altre agenzie di socializzazione e attraverso la ricerca e l'utilizzo delle risorse presente nel territorio.
4. In particolare l'educatore:
 - a) realizza il progetto educativo affiancando il minore nella quotidianità, aiutandolo a trovare possibili soluzioni ai problemi che via via si pongono;
 - b) si attiva per comprendere i nuovi linguaggi e valori che maturano all'interno dei gruppi giovanili al fine di poter formulare proposte il più possibile rispondenti alle reali esigenze dei minori;
 - c) sollecita gruppi, associazioni, parrocchie ed agenzie sociali affinché si attivino per offrire spazi di accoglienza e riferimento costante per i ragazzi in difficoltà;
 - d) conosce, attiva e promuove tutte le risorse disponibili nel territorio, allacciando con queste un rapporto continuativo e collaborativo anche per facilitare canali di comunicazione con le istituzioni, sovente difficilmente accessibili per chi ha poca dimestichezza con tali sedi;
 - e) opera con particolare attenzione nei luoghi di vita dei minori (famiglie, gruppo dei pari, tempo libero) dove si evidenziano i problemi e dove si devono attivare risorse per superarli.
5. Il lavoro dell'educatore si esplica attraverso rapporti diretti con gli utenti, rapporti con la scuola e la famiglia, ricerca di risorse ed opportunità di inserimento. Tutti gli interventi devono essere svolti sulla base di un piano di lavoro professionale, elaborato e gestito dall'educatore, che deve essere parte di un progetto più generale elaborato in collaborazione con le altre figure professionali coinvolte (assistente domiciliare, assistente sociale, psicologa, neuropsichiatra infantile), in cui vengono stabilite le competenze di ciascuno operatore in relazione all'obiettivo da raggiungere.
6. Compito dell'educatore è sostanzialmente, partendo dalla realtà del minore, dalla sua storia personale, dalle sue risorse ed esigenze, costruire e stabilire una relazione con questi all'interno di un contesto strutturato, ma flessibile dove le richieste di cambiamento e la contrattazione delle regole si collochino accanto alla disponibilità dell'adulto ad accogliere ed a lasciarsi permeare.
7. La centralità del suo lavoro è costituita dalla "relazione" volta a costruire o ricostruire con l'utente e attorno allo stesso un tessuto di rapporti significativi. Questa relazione si sostanzia, spesso, in attività semplici che devono essere intese come strumento per "entrare in relazione" e quindi non importanti in sé, ma nella misura in cui rivestono importanza per l'utente, l'ambiente, il contesto in cui vive.
8. Le finalità dell'intervento educativo sono legate:
 - a) alla possibilità di offrire occasioni di aiuto ai minori come singoli e come gruppo di coetanei nel ricercare significati, nel valorizzare istanze positive, nel perseguire modelli di identificazione costruttiva;

- b) alla possibilità di proporre momenti di socializzazione, apprendimento, sviluppo cognitivo, inserimenti lavorativi.
9. Soprattutto nel lavoro con gli adolescenti la condizione necessaria a dare significato all'intervento dell'educatore è la creazione di una relazione positiva tra l'educatore e il gruppo, attraverso la ricerca di modalità che favoriscano tale interazione e si basino sul rispetto e l'ascolto.
 10. Premesso che tale funzione è competenza di tutto il Servizio socio-assistenziale, è indispensabile che l'educatore di territorio partecipi attivamente alla predisposizione, promozione, organizzazione e gestione di progetti mirati ad evitare forme di emarginazione rivolti a gruppi o per fasce di età a rischio o per zone multiproblematiche (esempio gruppi di caseggiati).
 11. A monte di questo lavoro sarà necessaria un'attività di analisi e ricerca dei problemi sociali prevalenti nel territorio in termini di rischi e la conseguente determinazione delle priorità di intervento.
 12. In questa ottica l'educatore è coinvolto in una funzione che prevede la conoscenza, la promozione, il collegamento e l'integrazione di tutto ciò e di tutti coloro che nel territorio costituiscono risorsa formale o informale.
 13. A tal fine assume per l'educatore di territorio una funzione rilevante il lavoro di strada rivolto ai gruppi informali di giovani che stazionano per gran parte del loro tempo sulle panchine, nelle piazzette, agli angoli dei caseggiati.
 14. Lo strumento fondamentale per l'attuazione sistematica e programmata di obiettivi, metodologie e attività è il Piano di Lavoro, costituito dai seguenti elementi:
 - a) analisi della domanda;
 - b) definizione dei bisogni decodificati rispetto alla domanda iniziale, attraverso la conoscenza del minore dell'adolescente e/o del nucleo familiare, la conoscenza dell'ambiente e del suo linguaggio, l'ascolto e quindi la creazione e lo sviluppo di una relazione il più possibile partecipata da parte dell'utente;
 - c) determinazione di un progetto di intervento e l'indicazione delle attività strumenti, modalità di lavoro e tempi di verifica. Il progetto deve valorizzare ciò che emerge spontaneamente o meno dagli utenti stessi (bisogni, idee, desideri, capacità), in modo da renderli protagonisti del progetto e non semplici fruitori di iniziative non riconoscibili da loro, riuscendo così ad attivare veri e propri processi di cambiamento;
 - d) definizione degli indicatori di efficacia e efficienza;
 - e) verifica, a cadenze predeterminate, del lavoro sul caso ed eventuale riformulazione del piano in collaborazione con gli altri operatori di territorio del Servizio sociale e/o sanitario che hanno in carico il caso.

Art. 41 - Ambiti di intervento

1. Possono essere identificati quali ambiti di intervento dei Servizi territoriali: la famiglia, la scuola, il lavoro, il tempo libero.
2. Per ciascuno di questi l'attività dell'educatore può essere :
 - a) direttamente con il minore in carico;
 - b) indirettamente attraverso l'ideazione, la formulazione, l'organizzazione e l'attuazione di interventi a favore del minore in carico, ma non necessariamente a diretto contatto con lo stesso;
 - c) attraverso attività non finalizzate strettamente all'utente, ma rivolte in modo più esteso allo sviluppo del Servizio.
3. In particolare le attività che si possono prevedere sono:

- a) nell'ambito **Famiglia**:
- b) appoggio e sostegno nei compiti educativi;
- c) negoziazione tra le richieste della famiglia e del minore;
- d) avvio di processi di aiuto e auto-aiuto;
- e) nell'ambito **Scuola**:
- f) collaborazione con le scuole, in particolare con quelle il cui bacino di utenza collima con aree a rischio del quartiere al fine di attuare ricerche sul fenomeno dell'inadempienza e dispersione scolastica;
- g) raccordi tra scuola e gruppi di volontariato;
- h) letture e analisi dei bisogni e delle problematiche dei minori con difficoltà di inserimento sociale;
- i) creazione di progetti mirati e integrati con il singolo e il gruppo classe;
- j) nell'ambito **Lavoro**:
- k) ricerca e conoscenza delle risorse lavorative presenti sul territorio e non, compresi i lavori stagionali;
- l) inserimento lavorativo e gestione dello stesso, individuando le reali capacità del minore e le problematiche di adattamento al lavoro, aiutando il ragazzo a superarle anche attraverso un affiancamento sul luogo stesso di lavoro;
- m) utilizzazione di strumenti quali borse lavoro, laboratori pre-professionali, eventuali laboratori di quartiere ecc.;
- n) nell'ambito **Tempo libero**:
- o) ricerca e promozione di risorse che il territorio offre (associazioni sportive, gruppi parrocchiali, gruppi di volontariato) al fine di favorirne la conoscenza e la partecipazione attiva;
- p) ricerca e collegamento con risorse varie per soggiorni estivi e invernali e partecipazione, se previsto dal piano di lavoro, a tali soggiorni.

Art. 42 - Modalità operative e organizzative

1. Per la gestione dell'attività si prevede la necessità di un monte ore di intervento diretto di circa 550 ore al mese, comprensive delle ore per le riunioni degli operatori interne al servizio e di progettazione con altri soggetti (assistenti sociali, altri operatori socio-sanitari, ...) suddivise in circa 2/3 per le figure di educatore professionale e 1/3 per le figure di O.S.S. ai sensi dell'art. 2 comma 8 del presente capitolato.
2. Il progetto dovrà ricoprire, nelle ore di servizio fornito, il più ampio arco temporale possibile nella settimana, in considerazione del tipo di attività richiesta e dell'utenza a cui ci si rivolge.
3. La Ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di idonei mezzi di trasporto per gli accompagnamenti da e verso le abitazioni degli utenti e per i trasporti connessi alle attività.
4. L'orario di servizio sarà stabilito in congruità con gli obiettivi e i relativi piani di intervento, di norma dalle 8,00 alle 20,00, nei giorni feriali ed eccezionalmente nei giorni festivi, senza maggiorazione di prezzo e dovrà prevedere:
 - a) il rapporto diretto con l'utenza;
 - b) la collaborazione con le altre figure professionali e non per la messa a punto e la conduzione del progetto;
 - c) il tempo necessario per la ricerca di risorse sul territorio, il mantenimento dei rapporti con le altre agenzie educative e non (scuola, associazionismo, volontariato, altri servizi presenti sul territorio, ricerca di opportunità lavorative, sportive, ricreative);
 - d) l'analisi e la mappatura del territorio (soprattutto nella fase iniziale);

- e) la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso incontri periodici stabiliti con i servizi sociali e sanitari coinvolti nel caso.
5. L'attivazione di ogni singolo intervento viene proposta al Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione, con relazione scritta da parte degli operatori titolari del caso secondo i seguenti criteri:
- a) esistenza di una problematica educativa e disponibilità della famiglia all'intervento;
 - b) definizione di un piano di lavoro in termini operativi concordato con le varie i servizi socio assistenziali e sanitari;
 - c) ipotesi di un'incidenza significativa dell'intervento dell'educatore di territorio;
 - d) esistenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.
6. La presa in carico prevede uno o più colloqui tra un educatore individuato dalla Ditta aggiudicataria, l'assistente sociale proponente ed eventualmente lo psicologo e il neuropsichiatra-infantile dell'ASL TO5, che hanno in carico il minore, e successivamente, uno o più incontri con la famiglia ed il minore stesso. A distanza di circa un mese dai colloqui sopra indicati, stabilito il progetto educativo, sarà necessario stilare, a cura degli educatori della Ditta aggiudicataria, un programma di lavoro e prevedere tempi, modalità di verifica e ipotesi di durata dell'intervento. Tale programma sarà sottoscritto dall'assistente sociale competente e dal Coordinatore del servizio.
7. Ogni presa in carico dovrà prevedere un tempo massimo di intervento pari a due anni, oltre i quali il servizio potrà farsi carico del ragazzo, previa verifica e confronto tra operatori, per un tempo ulteriore di 6 mesi, prorogabili, in via eccezionale, per un ulteriore semestre. Trascorso quindi tale periodo il minore dovrà essere dimesso.
8. Periodicamente, per ogni singola situazione, sarà richiesto report scritto sugli interventi attivati.
9. La dimissione dal minore dal servizio è proposta con relazione dal Coordinatore al Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione.
10. Il parere del Responsabile del Servizio Inclusione Sociale è da ritenersi vincolante.

Art. 43 - Soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto

1. I Servizi Territoriali si collocano nell'ambito degli interventi dell'Unione e come tale fanno parte della programmazione dei servizi connessi ai bisogni espressi dal territorio.
2. Metodologicamente si concretizzano attraverso il lavoro di rete che vedono in coinvolgimento concertato e programmato di interlocutori pubblici e privati direttamente impegnati nel settore. La partecipazione di alcuni di questi è da ritenersi indispensabile ai fini dell'intervento.
3. Condizione indispensabile per la messa in atto di una strategia di interventi mirati al superamento del disagio di minori adolescenti e famiglie è il coinvolgimento degli operatori dell'A.S.L. TO5 (psicologo e neuropsichiatra infantile) nelle varie fasi di realizzazione del servizio, così come ampiamente descritto nei punti precedenti.
4. Altresì fondamentale è la collaborazione costante con le Scuole presenti sul territorio, ritenute osservatori privilegiati della vita dei minori e indispensabili interlocutori per la messa a punto di progetti educativi mirati e integrati.
5. Di grande importanza è la partecipazione degli operatori che operano nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto, attraverso una progettazione di interventi che possa realizzare il più possibile lo scambio, il confronto e l'utilizzo di risorse.
6. In sede di redazione del progetto di servizio, la Ditta partecipante dovrà illustrare le modalità di instaurazione di una rete di relazioni con i soggetti sopra indicati.

PARTE IV – SERVIZI DEL CENTRO FAMIGLIA “ZEFIRO”

Art. 44 – Caratteristiche e strutturazione del servizio.

1. Allontanamento, separazione e riavvicinamento si configurano per i minori come eventi di elevata potenzialità traumatica, che i servizi sociali sono spesso chiamati a gestire in attuazione di un mandato istituzionale, nella maggioranza dei casi emanato dall’Autorità giudiziaria: la richiesta è quella di fornire un “contenitore” alla gestione degli incontri tra minori ed adulti in situazioni caratterizzate da separazioni e divorzi gravemente conflittuali o in situazioni caratterizzate da multiproblematicità con provvedimenti limitativi la potestà genitoriale.
2. In tal senso, è possibile diversificare uno “spazio neutro” da uno “spazio protetto”: nel primo, l’intervento del servizio si basa sul riconoscere il bisogno del bambino di veder salvaguardata il più possibile la relazione con entrambi i genitori e i legami che ne derivano e in quest’ottica è fondamentale che gli adulti vengano aiutati a mantenere e/o ricostruire una continuità genitoriale nei confronti dei loro figli; nel secondo, il bambino è collocato al vertice di due legami relazionali significativi, ma entrambi, seppure in misura differente, inadeguati: una relazione direttamente maltrattante agita da uno dei due genitori e una relazione caratterizzata dall’assenza di un comportamento sufficientemente protettivo rispetto alla violenza o al maltrattamento agiti dal partner. In tal senso, la maggiore complessità e la multiproblematicità di queste situazioni richiede una più ampia articolazione e assunzione di compiti e responsabilità da parte dei servizi coinvolti nel lavoro psicologico e sociale necessario con tutti i componenti di queste famiglie.
3. Gli elementi ritenuti indispensabili alla definizione del servizio in questione sono i seguenti:
 - a) Cornice giudiziaria. L’intervento del servizio è attivato da un atto ingiuntivo della Magistratura. L’atto precettivo, se adeguatamente gestito, può diventare il segnale inequivocabile e autorevole della necessità di recedere da comportamenti genitoriali inadeguati. Il servizio si pone, in quest’ottica, come figura terza che, investita del mandato, può dare avvio ad un cambiamento delle dinamiche tra adulti, facendo emergere le potenzialità di una relazione più adeguata.
 - b) Incontri con tutte le figure adulte ritenute di riferimento. E' opportuno, laddove previsto, che il minore possa riavvicinarsi, oltre che al/ai genitore/i, anche ad altre figure adulte ritenute significative (es. fratelli, nonni).
 - c) Durata dell’intervento. Ogni intervento non può e non deve essere protratto indefinitamente (fatte salve alcune situazioni molto particolari e attentamente valutate e monitorate), pena il rischio che si produca una sclerotizzazione delle dinamiche affettive in atto, diventando esso stesso fonte di sofferenza e patologia. Sarebbe auspicabile che già al momento dell’attivazione dell’intervento fossero previsti i tempi e i modi delle verifiche, anche con l’Autorità Giudiziaria inviante. L’esperienza maturata da realtà che da tempo si occupano di servizi analoghi, ha dimostrato che la durata dell’intervento deve avere una certa flessibilità, in funzione delle condizioni di partenza e degli obiettivi realisticamente raggiungibili e sempre più chiarificabili nel corso del lavoro. Escludendo alcune particolari situazioni, connotate da cronicità e patologia con

provvedimenti particolarmente restrittivi della Magistratura. La durata dell'intervento, di norma, non potrà superare i sei mesi.

- d) Obiettivi. Gli obiettivi specifici relativi ad ogni singola situazione verranno stabiliti o espressamente dall'Autorità Giudiziaria o, in presenza di un provvedimento della Magistratura, dagli operatori (Assistente Sociale, Psicologa e/o Neuropsichiatria Infantile) che hanno in carico il minore.
- e) Informazioni. Le informazioni ritenute necessarie alla comprensione del contesto in cui avviene il riavvicinamento tra bambino e genitore (o adulto di riferimento) verranno fornite agli operatori della ditta aggiudicataria attraverso una sintetica scheda di segnalazione elaborata dagli assistenti sociali che hanno in carico la singola situazione.

Art. 45 – Organizzazione del servizio

1. La programmazione ed articolazione degli interventi dovrà avvenire in funzione delle esigenze progettuali riferite alle singole situazioni.
2. La ditta aggiudicataria dovrà quindi garantire un'ampia flessibilità nell'erogazione delle prestazioni, al fine di rispondere in modo adeguato ai bisogni dell'utenza sia a livello organizzativo (strutturazione dell'orario degli operatori), sia a livello progettuale - metodologico.
3. L'assistente sociale titolare del caso, preso atto della disposizione dell'Autorità Giudiziaria circa la necessità di incontro in luogo neutro/protetto, definisce gli obiettivi relativi alla specifica situazione e indica particolari aree di attenzione o aspetti da osservare. Con una scheda di segnalazione predisposta vengono fornite agli operatori della ditta aggiudicataria le informazioni ritenute necessarie alla comprensione del contesto in cui avviene il riavvicinamento tra bambino e genitore (o adulto di riferimento).
4. La congruità del progetto formulato con la finalità del servizio, le aree di osservazione e le modalità organizzative vengono verificate e definite in una riunione tra gli servizi dell'Unione e gli operatori della ditta aggiudicataria.
5. L'assistente sociale provvede ad informare la famiglia e il minore sul significato dell'intervento e sulle modalità di svolgimento. Alla famiglia verrà comunicato che l'operatore del centro Zefiro redigerà una relazione finale di restituzione al Servizio Sociale inviante, del cui contenuto sarà messa al corrente.
6. Gli adulti coinvolti nell'intervento dovranno sottoscrivere un documento recante le norme di comportamento da seguire durante gli incontri, redatto dalla ditta aggiudicataria prima dell'avvio del servizio, secondo lo schema proposto in sede di gara.
7. Gli operatori del centro Zefiro verificheranno i livelli di accettazione e condivisione dell'intervento da parte degli adulti e valuteranno il desiderio e coinvolgimento del bambino nei confronti del genitore o adulto di riferimento da incontrare.
8. La restituzione dell'osservazione – sia al genitore che al servizio sociale – è un momento di riflessione finale di un percorso comune.
9. Il servizio dovrà prevalentemente essere svolto su sei giorni settimanali (dal lunedì al sabato, escluso i giorni festivi) negli orari più consoni a ciascun progetto individuale e comunque in linea di massima in orario compreso tra le 14.00 e le 20.00.
10. Il servizio, oltre all'attività diretta con l'utenza, dovrà comprendere le attività di organizzazione, programmazione e verifica sul singolo progetto., gli incontri con gli operatori dei servizi socio-sanitari, la rendicontazione periodica sui singoli progetti verbale e scritta (es.: relazioni scritte di aggiornamento, partecipazione ad incontri di verifica con l'Autorità Giudiziaria, ecc.), i rapporti tra aggiudicatario e Unione.

11. Il servizio ha sede prevalentemente presso i locali di proprietà della Città di Moncalieri siti in Strada Carignano 32 (piano terreno) e presso il Centro Polifunzionale P.G. Ferrero di Strada Santa Maria 27 a Moncalieri.
12. In casi particolari potrà essere previsto l'incontro protetto presso l'abitazione di uno degli adulti coinvolti.

Art. 46 – Modalità di gestione del servizio

1. La presa in carico delle situazioni avverrà in seguito a segnalazione dell'assistente sociale referente del caso, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione.
2. Per ogni situazione l'assistente sociale titolare del caso formula un progetto specifico in cui dovranno essere definiti i tempi e le modalità degli incontri, che dovrà essere verificato tramite riunioni periodiche.
3. L'operatore del centro Zefiro che prenderà in carico la situazione, dovrà informare l'assistente sociale titolare del caso per ogni variazione che intervenga sul progetto originario, con particolare riferimento alla mancata partecipazione agli incontri previsti.
4. L'assistente sociale avrà la facoltà di richiedere in qualunque momento relazioni scritte sull'andamento del singolo progetto.
5. La conclusione dell'intervento è stabilita dall'assistente sociale titolare del caso, verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto iniziale.

Art. 47 – Personale.

1. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la gestione e l'organizzazione dei servizi tramite:
 - personale educativo in possesso del diploma di "Educatore Professionale" e/o "Educatore Specializzato" con competenze specifiche e documentate nella gestione di incontri protetti
 - personale in possesso del diploma di laurea in "Psicologia" ed iscrizione all'Ordine degli Psicologi.
2. Per la gestione dell'attività si prevede la necessità di un monte ore di intervento diretto di circa 2400 ore annuali di educatore e 440 di psicologo, comprese le riunioni interne al servizio e di progettazione con altri soggetti (assistenti sociali, altri operatori socio-sanitari, ...) ai sensi dell'art. 2 comma 8 del presente capitolato.
3. La ditta aggiudicataria potrà ospitare nel servizio tirocinanti, purché questi siano in regola con le assicurazioni e le prescrizioni sanitarie. I tirocinanti non possono ostacolare il normale funzionamento del servizio. In ogni caso la presenza di tirocinanti non deve essere sostitutiva del servizio svolto dal personale della ditta aggiudicataria.

Allegato: elenco personale impiegato dall'operatore economico uscente

Il Responsabile del procedimento
Severina Piacenza
(firmato digitalmente)